

**Chiarimenti su Iper e Super ammortamento forniti da Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate**

		<b>La questione</b>	<b>La soluzione prospettata</b>
<b>1</b>	<b>MODALITÀ DI ACQUISTO E COLLAUDO</b>	Se un contratto di acquisto non prevede il collaudo ai fini del passaggio della proprietà, il collaudo, che sia effettuato presso il costruttore o sia effettuato presso l’acquirente (eventualmente necessario ai fini dell’entrata in funzione dei beni) ha rilevanza ai fini della spettanza del beneficio?	La spettanza dell’agevolazione è legata all’effettuazione dell’investimento da determinarsi ai sensi dell’art. 109 TUIR che, per l’acquisto dei beni mobili dà rilevanza al momento della consegna. Pertanto il collaudo eseguito presso il cedente o presso l’acquirente non rileva ai fini della spettanza. Il collaudo presso l’acquirente può rilevare sulla fruibilità dell’incentivo.

2	PROROGA E FRUIBILITÀ DELL'INCENTIVO	In merito alla proroga della misura dell'iperammortamento (vedi art. 1, comma 31, L. 205/17 – Legge di Bilancio 2018) è da ritenersi che il nuovo limite temporale per la consegna sia fruibile anche per i beni di cui si è versato l'anticipo entro il 31/12/ 17?	L'estensione della finestra temporale di spettanza del beneficio consente la fruibilità dell'incentivo anche per i beni di cui si è versato l'anticipo entro il 31 dicembre 2017 e la cui consegna viene a cadere entro i termini stabiliti dal provvedimento di proroga. Ad esempio si considera ammissibile l'incentivo anche per un bene consegnato a sett. 2018.
---	-------------------------------------	---	--

<b>3</b>	<b>BENI REALIZZATI IN MODALITÀ “MISTA”</b>	Nel caso di realizzazione di un bene in modalità “mista”, ossia parte in appalto e parte in economia esistono vincoli di rapporto tra le due modalità? In altre parole, è possibile fruire dell’incentivo quale che sia la proporzione fra il valore della parte realizzata in appalto e quella realizzata in economia?	Il provvedimento è guidato dalla volontà di non discriminare fra le varie forme di acquisto ed in linea generale non esistono vincoli di rapporto; sussistono regole diverse per stabilire spettanza ed entità dell’agevolazione: per le costruzioni in economia si guarda ai costi sostenuti, mentre per l’appalto l’ultimazione della prestazione o i SAL definitivamente accettati.
----------	--	---	--

4	COMPOSIZIONE COSTO BENI IN ECONOMIA	Esistono dei vincoli di proporzione di costo tra le varie voci relative ai beni costruiti in economia? Ad esempio tra costo di progettazione e costo di realizzazione dell'investimento o tra materiali e mano d'opera? Esiste un tetto (in termini percentuali sul totale) al costo di progettazione?	Non esistono vincoli di tale genere, ferma la necessità di dimostrare come si è formato il valore complessivo del bene agevolabile anche attraverso apposita documentazione contabile. È al riguardo opportuna la predisposizione di una contabilità di progetto. Non vengono invece ammesse al beneficio le spese per ricerca generica.
---	-------------------------------------	--	--

**OPEN SRL**

Sede Legale e Amministrativa: C.so Re Umberto, 10 – 10121 Torino

Unità locale: Via Boezio, 14 – 00192 Roma

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v. – REA: TO-1168533

P.IVA/C.F.: 10873200017

5	RELAZIONE TEMPORALE TRA SUPER-IPER-SW	Nel caso in cui un soggetto abbia acquistato un macchinario dell'allegato A entro il 31/12/17, interconnesso nel '18 con acquisto sempre nel 2018 di un SW agevolato ai sensi della Legge di Bilancio 2018, quali agevolazioni sono ammissibili?	Nel caso descritto al contribuente spetta il super-ammortamento del 140% nel 2017, l'iper-ammortamento sullo stesso macchinario del 250% nel 2018 e l'incentivo della maggiorazione del 40% sull'ammortamento SW, benché bene e SW siano stati acquistati in due periodi di imposta diversi.
---	--	--	--

**OPEN SRL**

Sede Legale e Amministrativa: C.so Re Umberto, 10 – 10121 Torino

Unità locale: Via Boezio, 14 – 00192 Roma

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v. – REA: TO-1168533

P.IVA/C.F.: 10873200017

6	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DI INVESTIMENTI "IN ECONOMIA"	Come devono essere rendicontate le spese degli investimenti effettuati "in economia"? In particolare, quali documenti occorre predisporre e conservare a dimostrazione delle spese ad esempio per mano d'opera diretta, per progettazione e/o lavorazioni esterne?	Le spese per investimenti effettuati "in economia" devono risultare da contabilità industriale per l'utilizzo di risorse interne e da fatture o altri documenti contabili per le lavorazioni esterne o gli altri servizi eventualmente acquistati da terzi. La perizia/attestazione deve esprimersi solo su caratteristiche tecniche ed interconnessione.
---	---	--	---

7	PERIZIA/ATTESTAZIONE E CONGRUITÀ DEL VALORE	La relazione tecnica annessa alla perizia/attestazione nel recepire le valutazioni operate dal contribuente deve esprimersi anche sulla congruità di tali valutazioni ovvero della loro rispondenza alla documentazione disponibile? In particolare per i lavori "in economia" è richiesta una valutazione di come sono determinate le voci che compongono il costo?	Il perito/attestatore recepisce indicazioni e valutazioni degli organi amministrativi dell'impresa senza esprimere valutazioni sui profili fiscali, contabili e contrattuali rilevanti per la spettanza dell'agevolazione. L'impresa risulta l'unico soggetto responsabile di congruità e rispetto degli adempimenti fiscali, contabili e contrattuali legati al beneficio.
---	---	--	---

<b>8</b>	<b>MODIFICHE TECNICHE AL BENE AGEVOLATO</b>	Se, successivamente alla perizia/attestazione, un bene oggetto di iper-ammortamento subisce una modifica tecnica (ad esempio sostituzione del sistema di controllo PLC/CNC) o cambia il sistema di gestione su cui era stata verificata l'interconnessione è necessario richiedere il rilascio di una nuova perizia/attestazione.	La legge non prevede obblighi in questo senso ma laddove le modifiche tecniche ad un bene oggetto di iper-ammortamento siano relative a profili sostanziali ai fini del rilascio della perizia/attestazione sembra coerente al quadro sistemico che il contribuente sia tenuto a richiedere al perito/attestatore una integrazione della perizia/attestatore.
----------	---	---	---

**OPEN SRL**

Sede Legale e Amministrativa: C.so Re Umberto, 10 – 10121 Torino

Unità locale: Via Boezio, 14 – 00192 Roma

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v. – REA: TO-1168533

P.IVA/C.F.: 10873200017

9	<p>SPETTANZA DEL BENEFICIO IN RELAZIONE A BENI SITUATI ALL'ESTERO</p>	<p>L'agevolazione spetta anche con riferimento ad investimenti localizzati all'estero? E nel caso, a quali condizioni un bene ubicato all'estero può beneficiare delle agevolazioni 4.0? Quale deve essere il rapporto con il territorio dello Stato? Il soggetto agevolato deve essere fiscalmente residente o stabilito in Italia?</p>	<p>La legge non contiene previsioni sull'ubicazione delle strutture aziendali cui gli investimenti sono destinati e quindi dei beni agevolabili. La condizione è che i relativi ammortamenti concorrano ad un reddito assoggettabile a tassazione in Italia e che i relativi proventi siano non occasionali, abituali, aspetto che può essere valutato anche per il futuro.</p>
---	---	--	---

**OPEN SRL**

Sede Legale e Amministrativa: C.so Re Umberto, 10 – 10121 Torino

Unità locale: Via Boezio, 14 – 00192 Roma

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v. – REA: TO-1168533

P.IVA/C.F.: 10873200017

<b>10</b>	<b>IMPLEMENTAZIONI A LINEA PREESISTENTE</b>	Gli investimenti per la sostituzione di parti di impianto o per aggiunte meccaniche non interconnesse tra di loro ma destinate a potenziare o completare una linea possono beneficiare dell'iper-ammortamento dell'industria 4.0 o è necessario che gli investimenti vadano a comporre una linea completamente nuova?	Si ritiene che ai fini del requisito della novità necessario alla spettanza dell'agevolazione debba aversi riguardo al rapporto tra il costo dei beni nuovi e quello dei beni usati e che – perché si configuri un bene “nuovo” il primo debba prevalere sul secondo. Non costituisce condizione in sé ostativa che una linea preesistesse agli investimenti agevolati.
-----------	---	---	---

<b>11</b>	<b>CUMULABILITÀ DI BENEFICI</b>	Nel caso in cui con riferimento ai beni eligibili ai fini del super ed iper-ammortamento l'impresa possa beneficiare di altri incentivi (quali tipicamente finanziamenti agevolati a fondo perduto), il beneficio complessivamente spettante può superare il costo del bene?	Tenuto conto che i benefici del super e dell'iper-ammortamento sono calcolati sul valore del bene al lordo dei contributi, può in astratto presentarsi un caso in cui i benefici complessivamente spettanti siano superiori al costo del bene e debbano quindi essere ridotti in via extracontabile perché non venga in concreto superato tale limite.
-----------	-------------------------------------	--	--

<b>12</b>	<b>INTERPELLO</b>	Nell'ipotesi in cui un contribuente abbia dubbi in merito ad aspetti della disciplina agevolativa riguardanti sia questioni che comportano accertamenti di natura tecnica che aspetti di natura fiscale dovrà presentare due istanze di interpello separate (ossia una a MISE ed una ad AE)?	Gli strumenti per risolvere dubbi interpretativi ed applicativi sono (i) per i temi tributari (interpello ordinario ad Agenzia Entrate) e (ii) per aspetti relativi ai beni agevolabili (interpello "tecnico" a MISE). Per dubbi rilevanti ad entrambi i profili possibile un'unica istanza all'Agenzia delle Entrate che girerà a MISE eventuali aspetti tecnici.
-----------	-------------------	--	--

Fonte: *Il Sole 24 Ore*

**OPEN SRL**

Sede Legale e Amministrativa: C.so Re Umberto, 10 – 10121 Torino

Unità locale: Via Boezio, 14 – 00192 Roma

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v. – REA: TO-1168533

P.IVA/C.F.: 10873200017

**OPEN SRL**

Sede Legale e Amministrativa: C.so Re Umberto, 10 – 10121 Torino

Unità locale: Via Boezio, 14 – 00192 Roma

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v. – REA: TO-1168533

P.IVA/C.F.: 10873200017